

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 685}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRACANZANI, GIULIARI, CASADEI AMELIA, BROCCA,
CASATI, MARTON**

Presentata il 28 ottobre 1976

Legge cornice e disposizioni transitorie in materia di cave e torbiere

ONOREVOLI COLLEGHI! — In alcune regioni d'Italia l'apertura e la coltivazione di cave, in special modo in zone collinari, hanno causato gravi deturpazioni dell'ambiente naturale e della situazione paesaggistica preesistente.

Tali dati negativi sono stati recentemente e ripetutamente sottolineati e denunciati anche da associazioni a carattere culturale e dagli organi di stampa, trovando ampia risonanza nell'opinione pubblica.

Le accennate deturpazioni si sono verificate anche in zone che, per vari motivi, non sono ancora state sottoposte a vincolo in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che pur tuttavia presentano aspetti paesaggistici senz'altro degni di tutela.

D'altra parte, l'apertura e la coltivazione di cave presentano importanti riflessi in ordine ad altri grossi problemi di interesse generale (idrogeologici, forestali, problemi dell'occupazione, eccetera).

La presente proposta di legge intende porre le regioni in condizioni di affrontare e risolvere i problemi accennati, garantendo nel contempo il rispetto da parte delle re-

gioni di alcuni principi fondamentali che appare necessario stabilire a tutela di fondamentali interessi dell'intera collettività nazionale.

La competenza in materia è infatti — come è noto — delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Ma, ai sensi della stessa disposizione costituzionale, al legislatore statale spetta dettare i principi fondamentali vincolanti la legislazione regionale in materia.

I principi attualmente desumibili dal codice civile e dalla legislazione speciale in materia appaiono, per comune consenso, largamente superati. Essi infatti sono ispirati, da una parte, ad una concezione produttivistica di tipo autarchico, che subordina ogni interesse di natura ecologica, ambientale e sociale all'incremento della produzione nazionale (ciò che ha favorito, in numerose zone del Paese, uno sviluppo abnorme delle attività in questione, ben al di là delle esigenze dell'economia locale e a vantaggio invece dell'economia di Paesi confinanti); d'altra parte, privilegiano in

modo indiscriminato gli interessi del proprietario del suolo, a danno degli interessi pubblici generali sopra ricordati.

L'esigenza di superare le impostazioni anacronistiche adottate dalla legislazione del periodo fascista emerge chiaramente dalla più recente legislazione regionale in argomento. La quale, tuttavia, da una parte ha dovuto muoversi con grande cautela, per non valicare il limite del rispetto dei principi della vigente legislazione statale, dall'altro potrebbe, in più d'un caso, venire censurata in avvenire dalla Corte costituzionale proprio sulla base dei principi deducibili dalla legislazione del periodo fascista. È compito dunque del legislatore statale procedere sollecitamente all'aggiornamento di tale legislazione, anche per adeguarla ai principi dettati dalla Costitu-

zione in materia di tutela del paesaggio (articolo 9) e della salute dei cittadini (articolo 32).

Sulla traccia della proposta di legge già presentata nella precedente legislatura, e tenendo conto dei risultati dei lavori svolti dal comitato ristretto della Commissione industria nel corso della medesima, la presente proposta di legge prevede una disciplina delle cave e torbiere analoga, nelle sue linee fondamentali, a quella prevista dalla legislazione vigente per le miniere; ma allo Stato vengono sostituite, in forza della previsione contenuta nell'articolo 117 della Costituzione, le Regioni; e molte disposizioni sono adottate alle peculiari caratteristiche che differenziano l'escavazione di cave e torbiere rispetto all'industria estrattiva mineraria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le cave e le torbiere fanno parte del patrimonio indisponibile della regione nel cui territorio esse sono situate, salvo quelle di proprietà dei comuni che restano nel loro patrimonio indisponibile.

ART. 2.

L'attività legislativa delle regioni a statuto ordinario e di quelle a statuto speciale, cui non sia attribuita dal proprio statuto competenza primaria, deve uniformarsi, in materia di cave e torbiere, ai seguenti principi:

a) la ricerca e la coltivazione delle cave e torbiere sono subordinate, rispettivamente, al permesso di ricerca e alla concessione di coltivazione da rilasciarsi dai competenti organi regionali;

b) nel rilascio del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione è data la precedenza, nell'ordine, al pieno proprietario del suolo, allo usufruttuario e all'enfiteuta o loro aventi causa a qualunque titolo:

c) la concessione può essere revocata con provvedimento motivato dei competenti organi della regione per sopravvenute esigenze di interesse pubblico in qualunque momento, con lo stesso procedimento per il rilascio previsto dalla legge regionale nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge;

d) le concessioni devono essere rilasciate nell'ambito di piani pluriennali predisposti dalle regioni in base alla natura geologica del suolo e in virtù dei poteri ad esse spettanti sull'assetto del territorio;

e) non costituisce esercizio di cava la estrazione dal proprio fondo di materiale utilizzato esclusivamente per la propria casa di abitazione o per opere agricole che insistano sullo stesso fondo;

f) il titolare della concessione è tenuto alla sistemazione del suolo al termine della coltivazione, con possibilità da parte della regione di eseguire d'ufficio i lavori relativi con procedimento di rivalsa ai sensi delle leggi regionali o, in difetto, ai sensi della legge 14 aprile 1910, n. 639;

g) nel caso l'esercente non intraprenda la coltivazione della cava o della torbiera

o non ne dia sufficiente sviluppo e la regione dichiara l'interesse pubblico allo sfruttamento, la concessione concessa al proprietario, previa la fissazione di un termine per l'inizio, la ripresa o l'intensificazione dei lavori, va dichiarata decaduta. Qualora titolare della concessione non sia stato il proprietario, quest'ultimo può chiedere il subingresso nella coltivazione con le modalità fissate dalla regione;

h) nel caso di cui alla precedente lettera il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava e la torbiera è corrisposto agli aventi diritto da parte del concessionario subentrante e i diritti spettanti a terzi sulla cava o sulla torbiera si risolvono sulle somme assegnate.

ART. 3.

La legge regionale stabilisce le norme per il rilascio, la durata, la revoca o la decadenza della concessione, nonché le norme per l'esercizio delle cave e delle torbiere, tenuto conto delle esigenze della tutela del paesaggio e dell'ambiente, delle condizioni geologiche e idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilità delle aree interessate, nonché della salubrità della zona circostante, della sicurezza e degli interessi dei terzi e dei preminenti interessi generali; stabilisce l'ammontare del canone di concessione, proporzionandolo alla superficie dell'area interessata e alle caratteristiche dei materiali ricavabili dal giacimento; prevede termini perentori per l'espletamento degli adempimenti istruttori.

Il canone di concessione non potrà, comunque, essere superiore al canone di affitto previsto dall'articolo 8.

ART. 4.

La concessione viene rilasciata dai competenti organi regionali, sentiti, nell'ambito delle rispettive competenze, il distretto minerario, la soprintendenza ai monumenti e quella alle antichità, l'ufficio del genio civile, nonché le amministrazioni provinciali e comunali competenti per territorio, che debbono, entro sessanta giorni dalla richiesta, esprimere il loro parere, che se non espresso, va ritenuto favorevole.

ART. 5.

Qualsiasi ampliamento delle sostanze rientranti nella categoria delle miniere ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 29 lu-

glio 1927, n. 1443, deve essere stabilito mediante legge dello Stato previa consultazione con le regioni.

ART. 6.

Le regioni, in attesa dei piani pluriennali di cui all'articolo 1, lettera c), emanano disposizioni transitorie per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione sulla base dei principi dettati nella presente legge.

ART. 7.

Chiunque intraprenda l'attività di coltivazione di cave o torbiere senza avere ottenuto la prescritta concessione è punito con una ammenda da lire cinquecentomila a lire 50 milioni; alla stessa pena è soggetto il coltivatore che non provvede alla migliore sistemazione dei luoghi escavati secondo le istruzioni della regione, fermo il potere della regione di provvedere d'ufficio, con rivalsa delle spese sull'inadempiente.

Alla stessa pena sono soggetti altresì i titolari della coltivazione in atto che non ottemperino all'ordine di sospensione di cui all'articolo 10.

ART. 8.

I contratti di affitto dei terreni necessari per l'esercizio delle cave e torbiere devono essere depositati in copia presso la regione.

Il canone di affitto nei contratti di locazione delle cave e delle torbiere non può superare la misura del 5 per cento del prezzo medio del materiale ricavabile dalla cava o dalla torbiera per il periodo di durata del contratto. A tale fine le regioni possono stabilire, su richiesta di una delle parti e alla loro presenza e sentita una commissione regionale composta dai rappresentanti delle categorie interessate e da esperti del settore, la quantità del materiale ricavabile dalla cava o dalla torbiera e il relativo prezzo medio.

ART. 9.

Il prezzo di vendita dei terreni inclusi nei piani pluriennali predisposti dalle regioni ai sensi dell'articolo 1, per i quali il proprietario abbia già ottenuto il permesso di ricerca o la concessione di coltivazione di una cava o di una torbiera o comunque

possa in base al piano pluriennale ottenerli, non può essere superiore al valore di mercato dei terreni agricoli vicini.

ART. 10.

Per le attività in atto l'esercente, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuto a presentare istanza al presidente della giunta regionale per ottenere la concessione.

Il presidente della giunta regionale si pronuncia entro novanta giorni dalla data della presentazione della domanda.

La concessione può essere subordinata all'impegno di sistemazione del terreno da realizzarsi durante e al termine della coltivazione, e alla prestazione di adeguate garanzie nonché al rispetto, da parte dello esercente, dei limiti e delle condizioni cui la coltivazione già sia stata sottoposta.

Ove gli esercenti non presentino istanze per il rilascio della concessione nei termini prescritti, il presidente della giunta regionale sospende l'attività di coltivazione e fissa un termine non superiore a trenta giorni per l'adempimento degli obblighi di cui sopra. Trascorso infruttuosamente tale termine, la giunta regionale adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse pubblico. Le concessioni rilasciate ai sensi del presente articolo saranno sottoposte a revisione nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al precedente articolo 2.

Fino all'emanazione delle legislazioni regionali, la ricerca e la coltivazione delle cave e delle torbiere sono comunque soggette, rispettivamente, a permesso o concessione del Presidente della giunta regionale da rilasciarsi a norma degli articoli 3 e 4 della presente legge, entro 90 giorni dalla richiesta.

Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 2, sono applicabili alle cave e alle torbiere le disposizioni degli articoli 29, 31 e 32 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato i competenti organi regionali.

Sono abrogati l'articolo 45 e l'ultimo comma dell'articolo 64 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, nonché ogni altra disposizione di legge che preveda una disciplina speciale in materia di cave e torbiere per determinate zone del territorio nazionale ad eccezione delle disposizioni della legge 29 novembre 1971. n. 1097.